

**Corrado Bollo**

Dottore commercialista  
Revisore contabile

Spett.le  
Comune di Pratiglione  
Via Roma 1  
10080 Pratiglione TO  
c.a.  
Consiglio Comunale

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE per il triennio 2019-2021

### PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27 giugno 2018 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Pratiglione per gli anni 2019-2020-2021;

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D. Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) che l'ente ha redatto il DUP nella forma semplificata prevista dal Decreto Ministeriale 20.05.2015, in conformità al punto 8.4 del principio contabile applicato, concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, che prevede che il contenuto del DUP sia semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che, nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 6 settembre 2014, evidenziando, però, che il periodo di mandato scade il 26 maggio 2019 e, quindi, non coincide con il periodo di riferimento del DUP;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) la corretta inclusione nel GAP (Gruppo amministrazione pubblica) dei seguenti organismi Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (quota 0,00002%), Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. (quota 0,8%), Consorzio Canavesano Ambiente (quota 0,32%), Valli del Canavese – Gruppo di Azione Locale Soc. cons. a r.l. (quota 1,86%), con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

### 1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, non è stato approvato in quanto non sono previsti nel triennio di riferimento investimenti superiori alla soglia di euro 100.000, ma il DUP contiene il riferimento al programma 2018-2020, ove è indicato il trasferimento all'Unione Montana Alto Canavese di euro 30.000,00 per manutenzione delle strade nel 2018 e nel 2019;

## **2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, è stato oggetto di deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14 maggio 2018 ed è citato nel DUP.

## **3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, non è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale, poiché non sono previste forniture di beni o di servizi di importo stimato superiore ad euro 40.000 nel triennio 2019-2021;

## **4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 16 novembre 2017 per il periodo 2018-2020 ed è citato nel DUP, con la precisazione che non sono previste variazioni per l'anno 2021;

## **5) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 non è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale, in quanto trattasi di un documento da adottare in via facoltativa da parte dell'Ente;

## **6) Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2018-2020 è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.35 del 16 novembre 2017 ed è citata nel DUP, ove è precisato che non sono previste variazioni per il 2021;

g) nel DUP è stato evidenziato che il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

**Corrado Bollo**

Dottore commercialista  
Revisore contabile

## CONCLUSIONE

### Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

**esprime parere favorevole,**

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto "Verifiche e riscontri".

Settimo Vittone, 24 luglio 2018

Dott. Corrado Bollo



